EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2022/0508/NL (Netherlands)

Modifica del decreto sul tabacco e sui prodotti da fumo per la regolamentazione degli aromi delle sigarette elettroniche

Data di ricezione : 19/07/2022
Termine dello status quo : 20/10/2022 (closed)

Message

Messaggio 002

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2022) 02545
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2022/0508/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma' jiftaħx il-perijodi ta' dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202202545.IT)
1. MSG 002 IND 2022 0508 NL IT 19-07-2022 NL NOTIF

2. NL

3A. Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

3B. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Wetgeving en Juridische Zaken

4. 2022/0508/NL - X00M

5. Modifica del decreto sul tabacco e sui prodotti da fumo per la regolamentazione degli aromi delle sigarette elettroniche

6. R: fissazione delle norme sugli additivi che creano aromi diversi dall'aroma del tabacco in liquidi contenenti nicotina, liquidi senza nicotina e altri componenti delle sigarette elettroniche

7. - Le parti della legge sul tabacco e sui prodotti da fumo [Tabaks- en rookwarenwet] e la modifica al decreto sul tabacco e sui prodotti da fumo [Tabaks- en rookwarenbesluit], su cui si basa il presente decreto ministeriale, saranno inviate in allegato.

8. Il progetto di modifica del decreto sul tabacco e sui prodotti da fumo è stato notificato alla Commissione europea il 29 settembre 2021, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535. Ciò non ha dato luogo a osservazioni della Commissione europea o di qualsiasi Stato membro dell'UE. La modifica al decreto sul tabacco e sui prodotti da fumo, che deve ancora essere pubblicato, ha lo scopo di rendere le sigarette elettroniche meno invitanti vietando gli aromi per le sigarette elettroniche diversi dal tabacco. L'articolo 2.4, paragrafo 2, (nuovo) del decreto sul tabacco e sui prodotti da fumo stabilisce che non è consentito utilizzare additivi aromatizzanti diversi da quelli autorizzati da decreto

ministeriale come ingredienti in liquidi contenenti nicotina, liquidi senza nicotina o altri componenti delle sigarette elettroniche. Il presente progetto di decreto ministeriale esercita l'opzione di cui sopra includendo un elenco esaustivo di 16 additivi aromatizzanti nell'articolo 2.12 del decreto sul tabacco e sui prodotti da fumo che possono essere aggiunti ai liquidi e ad altri componenti delle sigarette elettroniche, le quali ammettono unicamente additivi aromatizzanti che forniscono un aroma di tabacco. Inoltre, gli articoli 3.9 e 3.10 vietano gli imballaggi o i foglietti illustrativi che indicano gli additivi aromatizzanti che non figurano nell'elenco esaustivo. Ciò ha il fine di evitare di dare l'impressione che una sigaretta elettronica abbia un sapore diverso dal tabacco. Tali disposizioni possono essere considerate regolamentazioni tecniche.
Non è prevista una clausola di riconoscimento reciproco. Ai sensi dell'articolo 34 del TFUE, l'applicazione di tale normativa è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, vale a dire la necessità di tutelare la salute pubblica. Gli Stati membri sono liberi di determinare il loro livello di protezione. I Paesi Bassi optano per un livello di protezione molto elevato al fine di avere una generazione di non fumatori nel 2040, con solo il 5% degli adulti ancora fumatori. Tale livello elevato può essere raggiunto solo con mezzi che includono una nuova legislazione.

9. Sempre più prove scientifiche indicano che le sigarette elettroniche sono dannose, causano dipendenza e sono invitanti. L'uso delle sigarette elettroniche sembra inoltre rendere i giovani maggiormente propensi a iniziare a fumare tabacco rispetto ai giovani che non fanno uso tali prodotti. Per rendere meno invitanti le sigarette elettroniche, il presente progetto di decreto ministeriale vieta ora gli additivi che creano aromi diversi dagli aromi del tabacco in liquidi contenenti nicotina, liquidi senza nicotina e altri componenti delle sigarette elettroniche. Ciò vieterà la produzione e la vendita di sigarette elettroniche in caso di aromi diversi dal tabacco. Ciò contribuisce a ridurre la tentazione per i giovani e gli ex fumatori di acquistare queste sigarette elettroniche. Per consentire la regolamentazione degli aromi diversi dal tabacco nei liquidi per le sigarette elettroniche, attualmente il testo ammette unicamente gli additivi relativamente più comuni nei liquidi aromatizzati al tabacco che in quelli dolci e invitanti. Il governo olandese ritiene che ciò possa rendere impossibile l’immissione sul mercato di aromi dolci e invitanti. Ammettendo come ingredienti solo alcuni additivi aromatizzanti, il monitoraggio degli ingredienti indicati può verificare il rispetto della normativa. Inoltre, in caso di dubbi circa la conformità del prodotto alla normativa, l'analisi chimica può determinare se nei liquidi siano presenti additivi non autorizzati. Vietare l'uso di additivi aromatizzanti non autorizzati come ingredienti in altri componenti di prodotti elettronici a vapore impedisce, peraltro, l'aggiunta di additivi aromatizzanti non autorizzati mediante cartucce, bocchini separati o altri componenti delle sigarette elettroniche. A causa degli effetti nocivi dell'inalazione di sostanze chimiche nei liquidi per le sigarette elettroniche e della dipendenza causata dalle sigarette elettroniche contenenti nicotina, rendere le sigarette elettroniche meno invitanti offre benefici per la salute. Per questo motivo, la regolamentazione degli aromi per le sigarette elettroniche è giustificata dalla necessità di tutela della salute pubblica. In questo caso, i requisiti si applicheranno a tutte le sigarette elettroniche immesse sul mercato nei Paesi Bassi, il che significa che l'applicazione della presente misura non è discriminatoria. Il governo ritiene, inoltre, che la misura sia proporzionata, dato che l'elenco esaustivo indicherà i soli additivi aromatizzanti consentiti e non sarà utilizzato per prescrivere tutti gli ingredienti nei liquidi e in altri componenti delle sigarette elettroniche. Pertanto, la misura non va al di là di quanto è necessario. Un'alternativa meno restrittiva che possa raggiungere lo stesso obiettivo non è concepibile, rendendo giustificata questa forma di intervento statale. La misura proporzionata perché non vieta la vendita o l'uso di sigarette elettroniche, ma stabilisce norme su decreto ministeriale relative agli ingredienti che possono essere aggiunti al liquido come additivi aromatizzanti. È quindi ancora possibile utilizzare le sigarette elettroniche come aiuto per smettere di fumare. Le misure sono necessarie anche in una società democratica perché gli obiettivi legittimi per una generazione senza fumatori entro il 2040, in cui nessun giovane inizia a fumare, ostacolando il fumo in generale e aiutando i fumatori attuali a smettere di fumare, hanno maggiori probabilità di essere raggiunti se le sigarette elettroniche sono meno attraenti.

10. Numeri o titoli dei testi di base: Allegati 1a e 1b: modifica del decreto sul tabacco e sui prodotti da fumo (testo e note esplicative)
Allegati 2a e 2b: modifica del decreto sul tabacco e sui prodotti da fumo (testo e note esplicative)
Allegato 3: file contenente la legge sul tabacco e sui prodotti da fumo e il decreto sul tabacco e sui prodotti da fumo, su cui si basa il presente decreto ministeriale, nelle versioni in vigore il 12 luglio 2022.

11. No

12. -

13. No

14. No

15. Sì

16. Aspetto OTC

No, il progetto è conforme a una norma internazionale

Aspetto SPS

No - Il progetto non è né una misura sanitaria né fitosanitaria.

****
Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu